

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE PUGLIA

Esito: SENTENZA

Numero: 343

Anno: 2019

Materia: CONTABILITÀ

Data pubblicazione: 05/06/2019

Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:343SGSEZ

REPUBBLICA ITALIANA SENT. 343/2019

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

ROMANELLI dott. Francesco Paolo **PRESIDENTE**

RAELI dott. Vittorio **CONSIGLIERE RELATORE**

LAINO dott. Aurelio **CONSIGLIERE**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n. **34450** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

-**PANZINI Francesca**, nata a Mola di Bari il 01/02/1968, c. f. PNZ FNC 68B41 F280I ed ivi residente in Via Settembrini n. 29, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Fabrizio Lofoco sito in Bari alla Via P. Fiore n. 14;

-**PAPA Tito Spiro**, nato a Bridgeport (USA) il 22/07/1961 c. f. PPA TSP 61L22 Z404F e residente a Castellana Grotte in Via Conversano n. 68/M, elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale in Castellana Grotte (BA) alla via Francesco Valente n. 23;

per il pagamento della somma di € **15.695,61**, in favore del Comune di Terlizzi, da ripartirsi in parti uguali tra il dott. Tito Spiro Papa e la dott.ssa Panzini Francesca, pari a € **7.847,80** ciascuno, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Udita alla pubblica udienza del **7 febbraio 2019** la relazione del consigliere dott. Vittorio Raeli;

Uditi il Procuratore regionale, nella persona del dott. Carlo Picuno; l'avv. Fabrizio Lofoco, per Panzini Francesca; l'avv. Vito Sportelli, per Papa;

Visto l'atto di citazione, relativo al fascicolo istruttorio n. **5863/16/DMT**, depositato in segreteria il 31 luglio 2018;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO

Il Procuratore regionale ha chiesto nell'atto di citazione, in epigrafe indicato, che siano condannati gli odierni convenuti – come sopra generalizzati - al pagamento della anzidetta somma di € **15.695,61**, come sopra ripartita, oltre accessori e spese di giudizio, in favore del Comune di Terlizzi, per le causali di seguito indicate.

Con esposto del 7 maggio 2016, sono stati segnalati alla Procura regionale presunti profili di illegittimità nella erogazione, al personale dirigente del Comune di Terlizzi, delle indennità di risultato, per le attività svolte negli anni 2011, 2012, 2013, 2014.

Nello specifico - secondo i denuncianti – l'erogazione sarebbe avvenuta, per l'anno 2011, in assenza dell'adozione del Piano degli obiettivi e, per gli anni 2012, 2013, 2014, in

assenza del monitoraggio da parte dell'organismo di valutazione.

Dall'esame degli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, è emersa la seguente ricostruzione dei fatti.

1. Nel 2011, il Comune di Terlizzi non si era ancora dotato del Piano delle *performance*, che l'art. 10 d.lgs. n. 150/2009 (*"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*) aveva introdotto allo scopo di individuare obiettivi, finali ed intermedi, sia dell'Ente in generale, sia del personale con funzioni Dirigenziali.

Pur in assenza dell'anzidetto Piano, la dr.ssa Panzini, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Terlizzi, con **determina n. 643 del 19 settembre 2014**, procedeva ad autorizzare la liquidazione, in favore dei dirigenti, delle indennità di risultato riferite all'anno 2011, limitatamente alla quota del 40%, in base all'Accordo Integrativo Decentrato.

Tale Accordo, al punto X, prevedeva che una quota pari al 60% dell'intera retribuzione di risultato potesse essere impiegata per la remunerazione dei risultati raggiunti in attuazione degli obiettivi definiti dall'organo politico, mentre un'altra quota, pari al 40%, per la remunerazione delle prestazioni individuali all'esito di una loro complessiva valutazione.

La predetta **determina n. 643/2014** era stata supportata dalla favorevole valutazione da parte del Nucleo di Valutazione *pro tempore* che, chiamato ad esprimersi sulla legittimità dell'erogazione in mancanza di un Piano delle performance, evidenziava che l'assenza di tale Piano non impediva l'attività di valutazione delle capacità e della competenza dei dirigenti ai fini, almeno, dell'erogazione della quota del 40% dell'indennità di risultato.

Nel sostenere tale linea, il Nucleo di valutazione richiama genericamente una giurisprudenza di merito, senza, però, specificarne i relativi riferimenti (Verbale n. 74 del 26/04/2012).

Nel corso del 2012 e, in particolare, con la **deliberazione n. 10 del 26 aprile 2012**, il Commissario straordinario del Comune di Terlizzi, in sostituzione del Consiglio Comunale, approvava i *"Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi - Adeguamento dell'Ordinamento ai principi contenuti nel d.lgs n. 150/2009"*, prevedendo l'introduzione del ciclo di gestione delle *performance* mediante adeguamento e raccordo con gli strumenti di programmazione politica e gestionale esistenti, da attuarsi con la previsione di un Organismo Indipendente per la Valutazione.

In data **17 maggio 2012**, lo stesso Commissario approvava, con **delibera n. 49**, il *"Regolamento di istituzione e di funzionamento dell'Organismo Indipendente della Performance"*, con il quale venivano disciplinate le modalità di funzionamento dell'O.I.V. Solo dopo due anni la Giunta Comunale dava attuazione al predetto Regolamento, deliberando l'approvazione del *"Regolamento sul Ciclo delle Performance"*, con **delibera n. 204 del 9 dicembre 2014**.

Nelle more, l'Ente avviava la procedura di costituzione dell'O.I.V. mediante Avviso Pubblico del 4 aprile 2014, all'esito della quale, con **decreto sindacale del 22 maggio 2014**, veniva finalmente costituito il predetto organismo.

Pertanto, a ben vedere, dal secondo semestre del 2012 fino a maggio 2014, il Comune di Terlizzi restava privo di una qualsiasi forma operativa di monitoraggio e valutazione dell'attività dei Dirigenti.

Con **deliberazione n. 206 del 10 dicembre 2014**, la Giunta Comunale procedeva all'approvazione dei rapporti sulla *Performance* per il 2012 e il 2013 (tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art. 10 del d. lgs. n. 150/2009).

L'anzidetto organismo rimaneva in carica per soli 7 mesi posto che, già nel dicembre dello stesso anno, decideva di rassegnare le proprie dimissioni, come si evince dal verbale n. 3 del 15 dicembre 2014, motivando la scelta con la non condivisione – in quanto contrarie alle norme vigenti - delle previsioni contenute nel “Regolamento sul ciclo di gestione delle performance”, ma soprattutto a causa della mancata dotazione da parte del Comune di un sistema di misurazione e valutazione della *performance*. Con **deliberazione n. 38 del 10 marzo 2016**, la G.C. approvava il rapporto sulla *Performance* riferito all'annualità 2014.

Successivamente, con **decreto n. 15711 del 28 maggio 2015**, il Sindaco procedeva alla nomina di un nuovo O.I.V., questa volta monocratico.

Quest'ultimo procedeva, **in data 11 giugno 2015**, alla validazione dei rapporti sulle performance degli anni **2012, 2013 e, in data 16 marzo 2016**, a quella riferita al **2014**, benché, in quegli stessi anni, non fosse esistito un organismo di valutazione.

Pertanto, sulla base di tale validazione, la dott.ssa Panzini, in data **22 luglio 2015**, con **determine n. 535 e n. 536**, autorizzava l'Ufficio Contabilità a corrispondere ai dirigenti le retribuzioni di risultato riferite, rispettivamente, agli anni 2012 e 2013 e, con **determina n. 182 del 23 marzo 2016**, approvava la proposta di liquidazione delle retribuzioni di risultato per il 2014.

2. Ad avviso della Procura regionale, l'erogazione delle indennità con le modalità sopra descritte ha determinato un danno alle casse del Comune di Terlizzi. Pertanto, con atto del 19 aprile 2018, ha rivolto invito a fornire le proprie deduzioni in merito alla suddetta ipotesi di danno, ex art. 67 del d. lgs. n. 174/2016, alla dirigente, dr.ssa Panzini, nonché ai componenti del Nucleo di valutazione: Vincenzo Zanzarella, Francesco Intini, Maria Nicassio, per le indennità riferite al 2011, e Tito Spiro Papa, per le indennità riferite al periodo 2012-2014.

Nel mese di giugno, sono pervenute le deduzioni difensive dei predetti.

In data 27 giugno 2018 si sono tenute le audizioni personali, ex art. 67 del d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174, del dott. Francesco Intini e Vincenzo Zanzarella; in data 25 luglio 2018 si è tenuta l'audizione della dr.ssa Maria Nicassio.

Gli elementi difensivi adottati dagli allora intimati sono stati ritenuti dall'Organo requirente in parte idonei a superare le contestazioni formulate da questa Procura e solo in relazione alla annualità 2011.

Difatti, sebbene il Nucleo ha proceduto alla validazione in assenza di documenti (piano della performance/p.e.g.) in relazione ai quali potesse essere valutato il raggiungimento degli obiettivi indicati dai dirigenti nelle loro relazioni, limitandosi alla liquidazione della quota del 40 %, riferita alle prestazioni individuali, come peraltro precisato nella proposta da essi formulata, da un lato, il ritardo nell'adozione del PEG non era imputabile ai componenti del Nucleo né alla dirigente e, dall'altro, l'ambito di applicazione della normativa di cui al d. lgs. n. 150/2009, era oggettivamente controverso.

Diversamente, ad avviso della Procura regionale, la corresponsione delle indennità di risultato per gli anni 2012, 2013, 2014 si consolida come fattispecie di danno all'Erario, in assenza di un riscontro sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti, in contrasto con gli artt. 14 e 18 del d. lgs. n. 150/2009, alla luce delle considerazioni di seguito riportate.

Il danno erariale derivante dall'indebita erogazione delle indennità maturate negli anni 2012, 2013, 2014, è stato quantificato nell'importo complessivo di €. **15.695,61**, come si rileva dalle **determinazioni nn. 535/536 del 22 luglio 2015 e 182 del 23 marzo 2016** nonché dai mandati di pagamento **nn. 1948/1949 del 22 luglio 2015 e n. 769 del 21**

marzo 2016.

Nell'evidenziare che dall'anno 2012, il Comune di Terlizzi adottava il Piano Esecutivo di Gestione unitamente al Piano della Performance con valenza triennale, il Procuratore regionale sottolinea che si era perfettamente delineato il dovere di osservare scrupolosamente le varie fasi del monitoraggio nell'ambito delle valutazioni delle performance.

Nonostante ciò, l'Ente soprassedeva sia sull'adozione del Regolamento, che è stato adottato solo nel dicembre 2014, sia sulla nomina dell'O.I.V., che come sopra riportato è avvenuta solo nel maggio 2014.

Attesa l'anomala situazione, il dott. Papa, quale organismo di valutazione, secondo la Procura contabile, avrebbe dovuto astenersi dalla validazione dei rapporti relativi agli anni 2012-2014 e la dr.ssa Panzini, quale Dirigente del Settore Finanziario, avrebbe dovuto astenersi dall'adottare il provvedimento di liquidazione delle indennità maturate in quegli anni, proprio in virtù delle funzioni e dei compiti che i predetti erano deputati a svolgere.

Passando ad esaminare le singole condotte, si sostiene che la validazione con "portata retroattiva" tradisce la *ratio* della normativa introdotta dal d. lgs. n. 150/2009, laddove non consente di monitorare lo stato di attuazione del Piano degli obiettivi e dell'integrato Piano delle performance, di garantire la correttezza dei processi di valutazione, né consente all'O.I.V. di assolvere alla funzione di cui alla lettera f), art. 6, del Regolamento, consistente nel "proporre" al Sindaco la valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

Al riguardo, si evidenzia che l'O.I.V., nominato con il decreto sindacale n. 19029 del 22 maggio 2014, aveva espressamente affermato:

"- Il regolamento sul ciclo di gestione delle performance contiene, al titolo II, una nuova disciplina delle funzioni e prerogative dell'OIV che, oltre ad essere inaccettabile sul piano metagiuridico, è decisamente contraria alle norme vigenti e all'indipendenza dell'Organismo, delineando, invece, un inammissibile asservimento del predetto organo al Sindaco;

- il Comune non ha mai approvato il Piano delle performance per gli anni 2012 e 2013 né si è dotato di un sistema di misurazione e valutazione delle performance in conformità al d.lgs. n. 150/2009 - come già evidenziato nel precedente verbale n. 2 approvato il 14 luglio 2014 - ragion per cui la deliberazione n. 206/2010 non appare confortata dai crismi della legittimità (verbale n. 3 del 15 dicembre 2014)".

Per le ragioni anzidette, l'O.I.V. deliberò di dimettersi ed evidenziò presunti profili di danno all'Erario nella corresponsione delle retribuzioni di risultati per gli anni 2012 e 2013 ai dirigenti.

In sede di deduzioni, il dott. Papa ha eccepito, a giustificazione del proprio operato, che la validazione del rapporto delle performance per il 2012 e il 2013 era previsto come oggetto del bando per il conferimento dell'incarico di organismo di valutazione, nonché come specifica disposizione (art. 11) del Regolamento (delib. G.C. n. 204/2014).

Tuttavia, ad avviso di questa Procura, l'essersi conformato ad un bando e ad un regolamento caratterizzato da chiari profili di illegittimità non scrimina la condotta dell'organismo di valutazione e, sotto un certo profilo, ne accentua la responsabilità, posto che l'organo politico non è legittimato ad imporre comportamenti illegittimi.

L'art. 11, co. 2, del Regolamento aveva sancito una limitazione dell'indipendenza dell'O.I.V. ("*il rapporto dovrà essere validato dall'OIV entro 3 gg. dall'invio della documentazione a detto Organismo*"), in tal modo esautorando l'organismo dalla funzione propria e, soprattutto, sovvertendo le regole del procedimento di valutazione

introdotto dal d.lgs. n. 150/2009.

Detto sistema ha previsto, in capo all'O.I.V., *in primis* il compito di avviare il processo di valutazione e, in seguito, quello di procedere ad una ponderazione, il cui esito positivo (la validazione) è eventuale e non automatico, in linea con l'art. 18 d.lgs. cit., finalizzato a garantire un collegamento concreto ed effettivo tra la premialità e il raggiungimento dei risultati individuati dall'organo politico.

Per assicurare questo collegamento è necessaria una predeterminazione delle *performance* in un apposito piano, in modo che gli organi deputati possano svolgere le dovute verifiche e valutazioni in ordine al raggiungimento dei risultati e il monitoraggio rappresenta una precisa fase del ciclo di valutazione delle performance.

La suddetta finalità, nella vicenda in esame, sembra essere stata completamente disattesa.

Le condotte contestate, ad avviso della Procura contabile, risultano, quindi, connotate da colpa grave.

Gravemente colposa risulta la condotta dell'O.I.V. che ha provveduto a validare i rapporti sulle performance senza aver mai potuto monitorare il funzionamento del sistema di valutazione e senza mai verificare – non essendo operativo – le attività svolte, così come considerare la mancata predisposizione dei parametri per la valutazione, venendo anche meno al suo ruolo di garante del processo di misurazione e valutazione, nonché del corretto utilizzo dei premi, così come sancito all'art. 14, co. 4, lett. *d*, del d.lgs. n. 150/2009.

La gravità di quest'ultima condotta è ulteriormente accentuata dalla constatazione che il precedente organismo di valutazione si era deliberatamente dimesso proprio per evitare di incorrere in responsabilità nel caso in cui fossero state erogate le indennità, ritenendo l'eventuale erogazione illegittima per le ragioni sopra esposte.

Nella condotta della dirigente l'elemento psicologico della colpa grave risiede nell'inosservanza della normativa sul sistema del ciclo delle performance, la conoscenza del cui funzionamento e strutturazione deve esigersi da un soggetto che rivesta quella posizione apicale nella struttura amministrativa.

3. Si è costituito in giudizio il dott. Papa, con il patrocinio dell'avv. Vito Sportelli, il quale ha depositato in segreteria (in data 18 gennaio 2019) una comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha eccepito quanto in appresso detto.

Il compito del dott. Papa era quello di validare il rapporto sulla performance e di proporre al Sindaco la valutazione delle prestazioni dei dirigenti, così intendendosi avocata al giudizio finale di quest'ultimo ogni decisione in merito.

Il riconoscimento delle somme per le performance dei dirigenti era previsto nell'art. 31 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale del Comune di Terlizzi per l'anno 2013, che fissava direttamente i criteri di ripartizione delle somme, senza tuttavia nulla disporre in ordine ai criteri di riconoscimento delle stesse.

Una volta assunto l'incarico, il dott. Papa ha proceduto ad effettuare una ricognizione puntuale dell'attività espletata dai dirigenti e la validazione è avvenuta alla stregua della documentazione esaminata, con profili di profitto espressi in termini percentuali variabili settore per settore.

La CIVIT ha affermato (note prot. 5104 del 30.5.2013 e 10184 del 31.10.2013) che la proposta di valutazione delle prestazioni dirigenziali deve essere predisposta dall'OIV in carica nel periodo di riferimento e, nel caso di rifiuto di tale organismo, la proposta dovrà essere redatta dall'OIV subentrante sulla base degli atti e dei documenti esistenti.

L'atto di liquidazione della retribuzione di risultato è appannaggio del Sindaco, il quale è

autonomo.

4. La dott.ssa Panzini si è costituita in giudizio, per il tramite dell'avv. Fabrizio Lofoco, il quale ha depositato in segreteria (in data 17 gennaio 2019) una memoria difensiva, nella quale ha eccepito che tutti i dirigenti non solo effettuavano il monitoraggio periodico degli obiettivi assegnati, ma rendicontavano in ordine a tutte le attività svolte e agli obiettivi raggiunti rispetto a quelli assegnati con il P.E.G. dell'anno di riferimento. La diligenza e la trasparenza dell'attività amministrativa della dott.ssa Panzini emerge indirettamente da quanto accaduto in sede giudiziaria, con riferimento alla causa introdotta da alcuni dipendenti comunali innanzi al Tribunale di Trani – Sez. lavoro, in relazione alla indennità di risultato per l'anno 2013, che si concludeva con una transazione.

Alla odierna udienza, Il Procuratore regionale ha chiesto la conferma della domanda, sulla base del quanto già dedotto per iscritto in citazione. I difensori hanno illustrato le tesi a sostegno delle rispettive richieste di proscioglimento dei loro assistiti.

La causa è stata trattenuta per la decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

In relazione alla vicenda emersa, la Procura contabile ha ravvisato la sussistenza di una fattispecie di danno erariale derivante dall'indebita erogazione delle indennità di risultato, ascrivibile sia al dirigente che ha autorizzato il pagamento, sia al componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito O.I.V.) che ha validato il rapporto sulle "Performance", pur non avendo proceduto all'effettivo monitoraggio prescritto dalla legge.

Il ciclo delle *performance*, collettive ed individuali, è un sistema introdotto dal legislatore con il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, al fine di rendere maggiormente produttive ed efficienti le pubbliche amministrazioni, anche e soprattutto attraverso la previsione di misure premianti, il cui riconoscimento, però, viene ad essere condizionato dal raggiungimento di obiettivi predeterminati e anche dal rispetto degli obblighi di legge posti a presidio del corretto funzionamento del sistema.

Il D.Lgs. n.150/2009 delinea un "ciclo di gestione della *performance*" articolato in sei fasi, descritte nell'art. 4, comma 2:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa ed individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Subito a valle della fase di programmazione, il cui fulcro è rappresentato dal "Piano della *performance*", si pone quella di misurazione e di valutazione delle prestazioni individuali.

Tra i soggetti del sistema del ciclo delle *performance*, un ruolo di centralità lo ricopre l'O.I.V., organo di controllo interno della pubblica amministrazione, cui la legge affida diverse inderogabili funzioni, tra le quali quella di monitoraggio del sistema, di validazione della "Relazione sulle *performance*" e quella di garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi.

Il monitoraggio sul funzionamento del procedimento e la valutazione delle *performance*

costituisce una fase essenziale del sistema, espressamente prevista dagli artt. 4 e 14, co. 4, lett. a, del d. lgs. n. 150/2009.

Ciò premesso, nel corso dell'anno 2012 era stato avviato il processo di adeguamento dell'ordinamento locale al d. lgs. n. 150/2009.

Nello specifico, con la **deliberazione n. 10 del 26 marzo 2012**, il Commissario straordinario del Comune di Terlizzi, in sostituzione del Consiglio Comunale, approvava i "Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi- Adeguamento dell'Ordinamento ai principi contenuti nel d.lgs n. 150/2009", prevedendo l'introduzione del ciclo di gestione delle *performance* mediante adeguamento e raccordo con gli strumenti di programmazione politica e gestionale esistenti, da attuarsi con la previsione di un Organismo Indipendente per la Valutazione..

In data **17 maggio 2012**, lo stesso Commissario approvava, con **delibera n. 49**, il "Regolamento di istituzione e di funzionamento dell'Organismo Indipendente della *Performance*", con il quale venivano disciplinate le modalità di funzionamento dell'O.I.V. Sul piano normativo, con l'entrata in vigore del d. l. n. 174 del 10 ottobre 2012, il piano della *performance*, ancorché integrato nel PEG, è diventato obbligatorio per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

L'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 174/2012, dispone "Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane. ((3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione)."

Nel caso di specie, osserva la Procura contabile, la fase del monitoraggio, con tutta evidenza, è mancata, dato che l'O.I.V. negli anni in cui avrebbe dovuto monitorare non era operativo, per un inspiegabile ritardo nella sua costituzione, in quanto negli anni in contestazione, il Comune non ha mai provveduto all'adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance, previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2009, omettendo di fissare i parametri per la valutazione, sia delle prestazioni di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, sia di quelle individuali dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa.

Una volta operativo, l'O.I.V., poi, ha proceduto alla validazione dei rapporti sulle *performance* pur non avendo potuto verificare le attività svolte, né lo stato di attuazione del Piano delle performance.

La tesi accusatoria è, dunque, che, mancando la fase di monitoraggio ed essendo inesistente un sistema di valutazione delle *performance*, l'O.I.V. non era nelle condizioni di poter verificare lo stato di attuazione del piano e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi, ma, ciononostante, ha validato i rapporti.

L'assenza di monitoraggio e la mancata definizione con apposito provvedimento dei parametri di valutazione delle *performance* consente di affermare, quindi, secondo

l'Organo requirente, che l'erogazione dell'indennità di risultato sia in contrasto con la previsione normativa ex art. 18, co. 2, d. lgs. n. 150/2009, che fa espresso divieto di distribuire in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi le premialità'.

Il danno è stato ascritto, pertanto, al dott. Papa, quale componente dell'O.I.V. monocratico, e, altresì, alla dr.ssa Panzini, la quale ha svolto il ruolo di responsabile del procedimento e di firmataria delle determinazioni nn. 535 e 536 del 22.07.2015 e 182 del 23.03.2016, procedendo anche alla sottoscrizione dei relativi mandati di pagamento Giudica il Collegio che la domanda, riassunta nei suoi termini essenziali, sia infondata, per le considerazioni che seguono.

Per una maggiore comprensione, si riportano gli snodi fondamentali concernenti le attività relative agli anni 2012, 2013 e 2014, in contestazione+

Valutazione dei dirigenti annualità 2012.

Con nota prot. n. 17082 dell'11 giugno 2015, l'O.I.V. provvedeva alla validazione del rapporto sulla performance 2012.

Con nota prot. n. 20776 dell'8 luglio 2015, l'O.I.V., sulla base della documentazione acquisita e delle relazioni redatte dai dirigenti dei settori, provvedeva a rendere specifica relazione sul grado di attuazione degli obiettivi relativi all'anno 2012, proponendo al Sindaco la valutazione della dirigenza secondo il Contratto decentrato Integrativo vigente per l'area della dirigenza comunale.

L'O.I.V., nella verifica del grado di attuazione degli obiettivi, si era basato sul controllo delle attività effettivamente poste in essere e sui risultati conseguiti così come attestato dai dirigenti sulla base degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Ente, relazioni approvate dalla Giunta comunale.

Con decreto prot. n. 22114 del 21 luglio 2015, il Sindaco provvedeva all'approvazione della valutazione della dirigenza comunale relativa all'annualità 2012.

Di conseguenza, con determinazione n.535/2015 la dott.ssa Panzini dava esecuzione al decreto sindacale di approvazione della valutazione dei dirigenti

Il decreto sindacale del 21 luglio 2015 era così trasmesso al Settore servizi finanziari e risorse al fine di procedere alla liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2012.

Nell'atto dirigenziale viene dato atto della esistenza degli obiettivi del p.e.g., della esistenza del rapporto sulla performance riferito all'anno 2012, della validazione del rapporto sulle performance trasmessa dall'OIV, della relazione sulla valutazione del grado di attuazione degli obiettivi relativi all'anno 2012 e del decreto sindacale prot. n.22114 del 21 luglio 2012.

Valutazione dei dirigenti annualità 2013.

Con nota prot. n. 17083 dell'11 giugno 2015, l'O.I.V. provvedeva alla validazione del rapporto sulla performance 2013.

Con nota prot. n. 20775 dell'8 luglio 2015, l'OIV, sulla base della documentazione acquisita e delle relazioni redatte dai dirigenti dei settori, provvedeva a rendere specifica relazione sul grado di attuazione degli obiettivi relativi all'anno 2013, proponendo al Sindaco la valutazione della dirigenza secondo il Contratto decentrato Integrativo vigente per l'area della dirigenza comunale.

L'O.I.V., nella verifica del grado di attuazione degli obiettivi, si era basato sul controllo delle attività effettivamente poste in essere e sui risultati conseguiti così come attestato dai dirigenti sulla base degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Ente, relazioni approvate dalla Giunta comunale

Con decreto prot. n. 22115 del 21 luglio 2015, il Sindaco provvedeva all'approvazione

della valutazione della dirigenza comunale relativa all'annualità 2013.

La determinazione n.536/2015, a firma della dirigente dott.ssa Panzini dava esecuzione al decreto sindacale di approvazione della valutazione dei dirigenti, secondo le disposizioni contenute nel Contratto decentrato Integrativo vigente .

Valutazione dei dirigenti annualità 2014.

Con nota prot. n. 7599 del 16 marzo 2016, l'O.I.V. provvedeva alla validazione del rapporto sulla performance 2014 e a trasmettere la relazione sul grado di attuazione degli obiettivi relativi, proponendo al Sindaco la valutazione della dirigenza secondo il Contratto Decentrato Integrativo vigente per l'area della dirigenza comunale.

L'O.I.V., nella verifica del grado di attuazione degli obiettivi, si era basato sul controllo delle attività effettivamente poste in essere e sui risultati conseguiti così come attestato dai dirigenti sulla base degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Ente, relazioni approvate dalla Giunta comunale.

Con decreto prot. n. 7995 del 18 marzo 2016, il Sindaco provvedeva all'approvazione della valutazione della dirigenza comunale relativa all'annualità 2014.

Di conseguenza, con determinazione n. 182/2016 la dott.ssa Panzini dava esecuzione al decreto sindacale di approvazione della valutazione dei dirigenti, secondo le disposizioni contenute nel Contratto Decentrato Integrativo vigente per l'area della dirigenza comunale.

Da quanto sopra esposto, è rimasto, dunque, comprovato che il dott. Papa, una volta nominato quale componente dell'O.I.V. monocratico, ha proceduto alla validazione dei rapporti sulla *performance* relativa alle annualità 2012, 2013 e 2014, alla stregua della documentazione esaminata e del p.e.g., che incorpora il piano sulla performance, oltrechè alla valutazione, espressa in termini percentuali diversi per ogni annualità, delle prestazioni dei relativi dirigenti.

Non vale, dunque, sostenere, come ha fatto la Procura regionale, che l'O.I.V. non era nelle condizioni di poter verificare lo stato di attuazione del piano e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi, giacché la validazione non è avvenuta sulla base della sola ritenuta credibilità delle informazioni contenute nei rapporti e anche perché l'attività valutativa dell'OIV ha tenuto conto della preventiva assegnazione degli obiettivi da raggiungere contenuti nel p.e.g. Il p.e.g. si configura, infatti, come fondamentale strumento operativo di programmazione annuale, che viene approvato dall'organo esecutivo, prima dell'esercizio di riferimento, sulla base del bilancio preventivo.

Rileva, altresì, quanto affermato dalla CIVIT (nelle note prot. N. 5104 del 30 maggio 2013 e n. 10184 del 31 ottobre 2013) secondo cui "La proposta di valutazione del vertice deve essere predisposta dall'OIV in carica nel periodo di riferimento e, solo in caso di rifiuto di tale organismo, la proposta dovrà essere redatta dall'OIV subentrante sulla base degli atti e dei documenti esistenti".

L'attività del dott. Papa e della dott.ssa Panzini si è svolta, dunque, nel pieno rispetto delle disposizioni allora vigenti per l'area della dirigenza comunale e tanto vale a ritenere insussistente qualsivoglia profilo di colpa grave.

Deve escludersi, pertanto, la responsabilità degli odierni convenuti per insussistenza di colpa grave in ordine agli addebiti contestati e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 31-comma 2, D.Lgs. 26.8.2016, n.174, è liquidato, a carico del Comune di Terlizzi, in € 1.500,00 il compenso spettante a ciascun difensore, tenuto conto del valore della causa e dell'attività dispiegata nel presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali nella misura forfettaria del 15% del compenso

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando,

PROSCIOLIE

Panzini Francesca e Papa Tito Spiro dalla domanda attrice, nei sensi in motivazione. Liquidata nei termini di cui sopra il compenso spettante a ciascun difensore a carico del Comune di Terlizzi.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del sette febbraio duemiladiciannove.

IL PRESIDENTE

(f.to F.P. Romanelli)

IL GIUDICE EST.

(f.to V.Raeli)

Depositata in segreteria il 05/06/2019

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)